



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-09-20 Numero 58

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020 E AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI CHIUSURA PER COVID-19

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:30, in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito n. in data , si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	P	FRATINI MORENO	P
FRATINI FRINE	P	ROMAGNOLI ANTONELLO	P
RANZUGLIA MARCO	P	VOLGA CLAUDIO	P
RICOTTA ALESSANDRA	P	CROGNOLETTI MARIANNA	P
MENICHELLI ANTONELLA	P	SALVATORI MIRKO	P
RAPARI LOREDANO	P	PANICHELLI LAURA	A
TARTARELLI MICHELA	P		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.ri :

PRIMUCCI ANDREA-----P

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno..

- Nominati scrutatori i Signori:

RAPARI LOREDANO
FRATINI MORENO
SALVATORI MIRKO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 641 a 668, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), a eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che disciplina quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2014 nel quale, al Titolo 3, viene disciplinata la componente Tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, emanata in data 31 ottobre 2019, con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, n. 57 rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione ARERA 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Rilevato che l'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) è ulteriormente intervenuta a più riprese, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/rif del 26 maggio 2020, relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020, avente ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pollenza, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato Assemblea Territoriale di Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Macerata (ATA 3 Macerata);

Preso atto che, in qualità di ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.3 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, l'ATA 3 Macerata con propria Delibera n. 2 del 22/05/2020, trasmessa a questo Ente in data 28/05/2020 e assunta al protocollo al n. 7476 del 29/05/2020, ha provveduto ad approvare lo schema dei PEF 2020 dei Comuni appartenenti al proprio territorio, nonché la relativa Relazione di accompagnamento, e ad inviare gli atti ad ARERA per le determinazioni di competenza;

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario relativo al ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2020, di competenza del Comune di Pollenza, necessario a questo Ente ai fini dell'articolazione della TARI 2020 e della conseguente sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, schema già trasmesso dall'ATA 3 Macerata in data 28/05/2020, poi di nuovo senza variazioni in data 13/07/2020 nella versione integrata ai sensi della Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/rif del 23/06/2020, versione che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, art. 6.6 *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”* e ritenuto pertanto di prendere atto della documentazione trasmessa;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente (Allegato A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ATA 3 Macerata, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 711.100, così ripartiti:

COSTI FISSI € 350.995

COSTI VARIABILI € 360.105

Considerato che, ai sensi del comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, dal totale dei costi del PEF è sottratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del DL 248/07, e che pertanto i costi complessivi, al netto di detto contributo, sono pari a € 707.166;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Dato atto che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF, quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di Pollenza è complessivamente pari ad € 725.272,73;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Economico Finanziario 2020 risulta inferiore all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di ripartire i costi tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 78% a carico delle utenze domestiche;
- 22% a carico delle utenze non domestiche;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti (coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd) riportati nell’Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno precedente, stabilendo che *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e*

della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà appena citata, provvedendo ad adottare per l'anno di imposta 2020 le tariffe calcolate in base alla metodologia di calcolo indicata da ARERA nella Deliberazione 443/2019/R/rif all'articolo 5 “Determinazione dei corrispettivi per l'utenza”;

Visto il comma 15-ter dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28/06/2019, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le rate dei tributi, quali la TARI, con scadenza fissata prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base degli atti applicabili l'anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2018 con la quale sono state determinate le tariffe TARI per il 2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/07/2020, con la quale è stato stabilito quanto segue:

- 1) il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposizione 2020 è effettuato in due rate secondo la seguente ripartizione:
 - acconto, nella misura del 60% delle tariffe determinate per l'anno 2019;
 - saldo, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'anno 2020, scomputando quanto dovuto in acconto;
- 2) la scadenza del pagamento dell'acconto è fissata al 30 settembre 2020;
- 3) in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2020, si provvederà a stabilire la data di scadenza della rata del saldo a conguaglio, nonché ad individuare le modalità ed i criteri di applicazione delle agevolazioni destinate alle utenze non domestiche obbligate alla chiusura a causa della pandemia da COVID19, sulla base delle disposizioni normative in vigore;
- 4) di informare i contribuenti, nell'avviso di pagamento inviato in acconto, che il Comune provvederà successivamente ad inviare il saldo a conguaglio per la TARI anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe nel frattempo approvate dal Consiglio comunale, scomputato quanto dovuto in acconto e decurtato, per le utenze non domestiche, delle somme eventualmente spettanti per le agevolazioni di cui al precedente punto 3);
- 5) di continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo, dell'apposito modello F24 precompilato, da allegare all'avviso di pagamento delle somme dovute, sia in acconto sia a saldo.

Considerato che in data 19/08/2020, come previsto dalla citata Deliberazione C.C. n. 51 del 27/07/2020, è stato emesso il ruolo principale TARI per l'anno 2020 relativo al solo acconto, calcolato nella misura del 60% delle tariffe determinate per l'anno 2019, e recapitato in data utile per il versamento da effettuarsi entro il 30 settembre 2020 ai contribuenti iscritti al servizio;

Ritenuto opportuno fissare al 28 febbraio 2021 la scadenza del saldo TARI 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'anno 2020 dal presente provvedimento, scomputando quanto dovuto in acconto;

Considerato che è stata recepita la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019, destinata all'inserimento delle utenze di “Studi Professionali”

all'interno della già esistente categoria di utenza non domestica "Banche e Istituti di Credito", espungendo le stesse utenze dalla precedente categoria comprendente "Uffici e Agenzie";

Visto quanto disciplinato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 501/1992 e dal comma 666 della Legge n. 117/2013 relativamente al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) della Provincia;

Vista la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif che, ai fini della determinazione delle agevolazioni applicabili alle utenze non domestiche che hanno subito limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.2 Delibera n. 158/2020/R/rif);
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.3 Delibera n. 158/2020/R/rif);
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.4 Delibera n. 158/2020/R/rif);
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria (art. 2, Delibera n. 158/2020/R/rif).

Considerato che con nota prot. 226 del 13/07/2020 l'ATA 3 Macerata, in qualità di ente territorialmente competente (ETC) ha rilasciato indicazioni operative a tutti i Comuni dell'Ambito circa le determinazioni da assumere conseguentemente alla Deliberazione ARERA 158/2020/R/rif, in particolare in relazione ai precedenti punti 3 e 4, demandando a ciascun Ente la facoltà di provvedere autonomamente ad adottare le opportune scelte in merito alle decisioni attribuite dall'ARERA all'ETC stesso, salvo poi trasmettere le proprie determinazioni a quest'ultimo soggetto;

Dato atto che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF ritiene, ai fini della quantificazione dell'agevolazione TARI da riconoscere alle sole utenze non domestiche per l'anno 2020, di applicare il fattore di correzione alla quota variabile della tariffa previsto nella deliberazione stessa, vale a dire:

- a) per le attività di cui al precedente punto 1, identificabili da codice ATECO di cui alla Tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif: applicazione di una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale agli effettivi giorni di chiusura;
- b) per le attività di cui al precedente punto 2, identificabili da codice ATECO di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif: applicazione di una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 25%;
- c) per le attività di cui al precedente punto 3, che risultino sospese, parzialmente o completamente, identificate da codice ATECO di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif: applicazione di una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale ai giorni di chiusura, parziale o completa, individuati nel rispetto di quanto riportato nella citata tabella;

Ritenuto di stabilire che per tutte le attività economiche rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto n. 4 non verrà applicata nessuna agevolazione o riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Considerato che la stima delle agevolazioni risultanti ai precedenti punti a), b) e c) è stata quantificata in € 11.500,00 e che è stato predisposto apposito stanziamento al cap. 1957/0 denominato “Agevolazioni TARI alle attività economiche – emergenza Covid-19” del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b), e) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione accertato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:

consiglieri presenti n. 12

votanti n. 9

astenuti n. 3 (Romagnoli, Volga, Crognoletti)

voti favorevoli n. 9

contrari nessuno

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2020, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le seguenti tariffe, come dettagliate nell’Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

UTENZE DOMESTICHE

Numero occupanti	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	0,711411	61,343462
2	0,777588	110,418232
3	0,843766	141,089963
4	0,909944	159,493002
5	0,967850	177,896041
6 o più	1,017483	208,567772

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,675209	0,704759
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,575588	0,598733
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,896589	0,929284
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni	0,619864	0,638649
7	Alberghi con ristorazione	1,759972	1,829879
8	Alberghi senza ristorazione		
9	Case di cura e riposo	1,627144	1,690174
10	Ospedali		
11	Uffici e agenzie	1,627144	1,690174
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,951934	0,984168
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,018348	1,054020
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,593937	1,647764
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,951934	0,985415
16	Banchi di mercato beni durevoli		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,239728	1,287277
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	0,819106	0,848205
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto	1,394695	1,444444
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,985141	1,022836
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,974072	1,010362
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,597427	3,733353
23	Mense, birrerie, hamburgerie		
24	Bar, caffè, pasticceria	2,711906	2,812800
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,590147	2,688064
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,649282	1,708885
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	4,682190	4,852236
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi mercato generi alimentari		
30	Discoteche, night club	0,819106	0,848205

2. Di quantificare in € 707.166,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal PEF 2020 validato dall'Ente di governo d'ambito ATA 3 Macerata con Delibera n. 2 del 22/05/2020, e riportato nell'Allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
 - rata 1 in acconto: 30/09/2020;
 - rata 2 a saldo: 28/02/2021;
4. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) della Provincia di Macerata, di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013, nella misura del 5%;
5. Di riconoscere un'agevolazione TARI alle sole attività economiche che hanno subito limitazioni obbligatorie introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi

adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, applicando alle relative utenze non domestiche, i fattori di correzione della quota variabile della tariffa previsti dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif, come segue:

- a) per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.2 Delibera n. 158/2020/R/rif), e identificabili da codice ATECO di cui alla Tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione ARERA stessa, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale agli effettivi giorni di chiusura;
 - b) per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.3 Delibera n. 158/2020/R/rif), e identificabili da codice ATECO di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione ARERA stessa, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 25%;
 - c) per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, al momento dell'adozione della Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.4 Delibera n. 158/2020/R/RIF), identificate da codice ATECO di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA stessa, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale ai giorni di chiusura, parziale o completa, individuati nel rispetto di quanto riportato nella citata tabella;
6. Di disporre che le agevolazioni, così come determinate al punto precedente, siano riconosciute d'ufficio direttamente all'interno dell'avviso di pagamento TARI a saldo per l'anno 2020 che sarà emesso dal Comune di Pollenza;
 7. Di stabilire che la copertura finanziaria di dette agevolazioni, quantificate in € 11.500,00, trova copertura al cap. 1957/0 denominato "Agevolazioni TARI alle attività economiche – emergenza Covid-19" del bilancio di previsione 2020/2022;
 8. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
 9. Di comunicare la presente deliberazione all'ATA 3 Macerata, in qualità di ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.3 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif;
 10. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 12

votanti n. 9

astenuti n. 3 (Romagnoli, Volga, Crognoletti)

voti favorevoli n. 9

contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 22-09-2020: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna
--

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 22-09-2020: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna
--

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il Segretario
F.to Appignanesi Giuliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 12-10-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera n. _____ del _____

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000e dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 12-10-20, al 27-10-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario